

## 12.7 I VERSAMENTI IN TESORERIA MEDIANTE BONIFICO

### *12.7.1. Introduzione*

Le modalità di versamento in tesoreria hanno subito, nel tempo, una notevole evoluzione. L'art. 1, comma 1, del D.M. 4 aprile 1995, n. 334, sulla semplificazione delle procedure relative agli incassi ed ai pagamenti per conto dello Stato, ha integrato l'art. 230 del RCGS, riconoscendo potere liberatorio alle ricevute di versamento nei conti correnti postali intestati alle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, disponendo, nel contempo, che le stesse tengano luogo delle quietanze di tesoreria ai fini delle contabilità amministrative e dei conti giudiziali degli agenti contabili dello Stato.

Le contabilità amministrative degli AdR, invece, hanno continuato ad essere formate sulla base delle somme effettivamente affluite in tesoreria e gli stessi erano tenuti, prima della dematerializzazione delle quietanze di versamento, Mod. 121 T, ad allegare ai propri "conti" le quietanze di tesoreria, in quanto, per loro, il versamento all'Erario mediante il servizio dei conti correnti postali non era consentito.

L'evoluzione del servizio di tesoreria statale si è incentrata sulla piena informatizzazione delle procedure di incasso, pagamento e rendicontazione, sulla dematerializzazione dei documenti previsti dalla contabilità di Stato e sull'utilizzo, in via ordinaria, degli strumenti interbancari di pagamento.

La circolare del DRGS – Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni (IGEPA) n. 20 dell'8 maggio 2007 ha disciplinato le modalità di utilizzo prevedendo, a decorrere dal 19 giugno 2007, ed ha stabilito che tramite il bonifico si possono effettuare versamenti al bilancio dello Stato, sulle contabilità speciali e sui conti correnti di Tesoreria centrale, ad eccezione dei soggetti tenuti ad effettuarli attraverso girofondi di tesoreria, possono utilizzare lo strumento del bonifico, bancario o postale. Il bonifico di tesoreria può essere utilizzato anche per la costituzione di depositi provvisori e definitivi, purché gli elementi che devono essere indicati per la loro costituzione siano compatibili con lo standard tecnico del bonifico. Devono intendersi escluse dall'utilizzo del bonifico le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato che dispongono i predetti versamenti con titoli di spesa. Introdotti con il D.M. del 9 ottobre 2006, n. 293, pubblicato sulla G.U. del 20 dicembre 2006, questi strumenti per effettuare i versamenti nella Tesoreria dello Stato si aggiungono a quelli già previsti dall'art. 230 del RCGS, che prevedeva: "in contanti o a mezzo titoli postali, c/c postali, vaglia cambiari della Banca d'Italia".

In ordine ai versamenti con bonifici, la successiva circolare dell'IGEPA n. 31 del 17 ottobre 2007 fornisce ulteriori disposizioni applicative per effettuare i versamenti nelle tesorerie statali. La circolare puntualizza che il codice versante non deve essere confuso con la causale di versamento, in quanto rappresenta una informazione aggiuntiva composta da 10 caratteri, da indicare nell'apposito campo informativo del bonifico, secondo il criterio posizionale previsto dalla predetta circolare 20.

Il codice versante può essere utilizzato, oltre che dagli Agenti contabili:

- 1) dagli Enti che versano all'INPDAP, per individuare, con i codici alfanumerici forniti dall'Ente stesso, la cassa di previdenza di destinazione, la causale di versamento ed il periodo di riferimento;
- 2) dai debitori dello Stato per i versamenti di entrate erariali, nei casi in cui è prevista l'indicazione del codice versante (debitori codificati, agenti contabili, ecc.).

Per favorire la diffusione del nuovo strumento di versamento, il predetto D.M. n. 293/2006 introduce alcune semplificazioni:

- la ricevuta del bonifico o la diversa comunicazione prevista dal contratto di conto corrente, ai sensi dell'art. 1, comma 2, ha potere liberatorio per il debitore dalla data dell'addebito del proprio conto corrente ovvero dalla data di effettuazione del versamento presso l'intermediario (bancario o postale). Ne deriva che, nelle more del completamento della dematerializzazione dei documenti di entrata, le quietanze stampate non vanno inviate ai versanti;
- viene eliminata ai sensi dell'art. 2, comma 1, per i bonifici la distinta di versamento mod. 124 T e, conseguentemente, l'obbligo dell'acquisizione del VISTO della Ragioneria Territoriale, così come anche stabilito dall'art. 57 delle I.S.T.

#### **Normativa di riferimento**

- R.D. 23 maggio 1924, n. 827, art. 230;
- D.M. 4 aprile 1995, n. 334, art. 1;
- D.M. 9 ottobre 2006, n. 293;
- Circ. RGS – IGEP A 8 maggio 2007, n. 20;
- D.M. 29 maggio 2007;
- Circ. RGS - IGEP A 17 ottobre 2007, n. 31.